

PR FESR SICILIA 2021-2027

CIG –

CUP – G74F24000200006

CIO –

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di attuazione, monitoraggio e gestione del PR FESR 2021-2027 a livello regionale e delle azioni c.d. “territorializzate”

L'anno ___ il giorno ___ del mese di ___, nella sede del Dipartimento regionale della Programmazione della Regione Siciliana, in Palermo, alla P.zza L. Sturzo, 36,

tra

la **REGIONE SICILIANA, Dipartimento regionale della Programmazione**, in seguito per brevità "Amministrazione", nella persona del Dirigente Generale ___, nato a ___ il ___, C.F. ___, domiciliato per la sua carica presso la sede del predetto Dipartimento

e

___, con sede legale in ___, alla via ___, ___, C.F. ___, P.IVA ___, in persona del ___ e legale rappresentante p.t. ___, nato a ___ il ___, C.F. ___, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale, in seguito per brevità "Appaltatore"

premessso che

- con decreto a contrarre n. ___ del ___ è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di "*SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AI PROCESSI DI ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEL PR FESR SICILIA 2021-2027, NONCHÉ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE IN ATTUAZIONE DEL MEDESIMO*", articolato in due lotti, finanziato a valere sulle risorse del PR FESR Sicilia 2021-2027, Priorità 7, Assistenza Tecnica;
- la procedura di gara è stata espletata, quale centrale di committenza qualificata *ex* art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito per brevità "Invitalia");
- la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito, "Bando") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ___ del ___ e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "A.N.A.C.") in data ___ e sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- l'Amministrazione, con decreto n. ___ del ___, ha individuato il dott. ___ quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito "R.U.P.") e il dott. ___ quale Direttore dell'Esecuzione (di seguito "D.E.C.") del presente contratto;

- con determinazione di Invitalia n. ___ del ___, espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti previsti *ex lege*, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 159/2011, è stata disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, del lotto ___ del predetto servizio, avente a oggetto il “*Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di attuazione, monitoraggio e gestione del PR FESR 2021-2027 a livello regionale e delle azioni c.d. “territorializzate”*” (di seguito per brevità “Servizio”) in favore de ___ in ragione dell’offerta tecnica presentata in fase di procedura e di un prezzo offerto pari a € ___ (___), oltre IVA, giusta ribasso del ___% (___percento) offerto rispetto al prezzo posto a base di gara;
- con nota di Invitalia prot. n. ___ del ___ è stata comunicata l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. *Stand Still*);
- con nota prot. n. ___ del ___ l’Appaltatore ha presentato le garanzie richieste *ex lege* e dai documenti di gara;
- in sede di offerta l’Appaltatore ha:
 - I. accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base di gara:
 - II. [*IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE, CHE ABBIANO DESIGNATO PER LO SVOLGIMENTO DI TALUNE PRESTAZIONI DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI*] indicato per ciascuna delle corrispondenti prestazioni le consorziate esecutrici di seguito indicate:
 - [*CONSORZIATA 1 ___ PRESTAZIONE ___*]
 - [*CONSORZIATA 2 ___ PRESTAZIONE ___*]
 - ripetere per ogni prestazione ulteriore;*
- l’Appaltatore prima della stipula ha dichiarato:
 - [OPZIONE 1] di possedere i requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis*;

[OPZIONE 2] per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali la *lex specialis* richiede requisiti di esecuzione, di avvalersi dei seguenti operatori economici:

[*ELENCARE E SPECIFICARE*]

ripetere per ogni operatore economico

- con nota prot. n. ____ del ____ l'Appaltatore ha reso la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e con nota prot. n. ____ del ____ l'Appaltatore ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti delegati ad operare su di esso;
- il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro (30) trenta giorni dalla stipula, *ex art.* 18, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; decorso tale termine il contratto si intende approvato;
- il Servizio non può aver inizio prima della comunicazione formale, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa quale elemento integrativo di efficacia del presente contratto;
- che nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle previsioni del Patto d'integrità e del Protocollo di legalità di cui alle dichiarazioni e impegni già resi in fase di gara e reiterati in allegato.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto, da intendersi conosciuti e accettati anche dall'Appaltatore ancorché non tutti materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che accetta, il *“Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di attuazione, monitoraggio e gestione del PR FESR 2021-2027 a livello regionale e delle azioni c.d. “territorializzate””* (lotto 1).

Oggetto del presente contratto, in particolare, è l'esecuzione del Servizio come descritto nei documenti di gara e nel capitolato speciale d'appalto, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare, senza alcuna riserva o eccezione.

L'Appaltatore si impegna all'espletamento del Servizio sotto la piena e incondizionata osservanza di tutta la normativa vigente in materia, delle disposizioni contenute nei documenti di gara e di quanto specificatamente dichiarato e previsto nella documentazione amministrativa, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e in quella economica, nonché nelle ulteriori ed eventuali istruzioni disposte dall'Amministrazione.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e in quella economica.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il Servizio con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla disciplina di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione del Servizio in conformità al capitolato speciale d'appalto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Amministrazione, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 12, eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al R.U.P. e, ove presente, al D.E.C. e non potranno essere eseguite in assenza di specifica approvazione.

Luogo principale di esecuzione del Servizio è il territorio della regione siciliana, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di individuare ulteriori

prestazioni, funzionali al Servizio, che possano richiedere la presenza e lo svolgimento delle prestazioni in diverse sedi sia nazionali sia estere.

L'Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di affidare all'Appaltatore servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto nei termini di cui al successivo art. 12.

Articolo 3

Durata

La durata del presente contratto è di 48 (quarantotto) mesi solari consecutivi con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del Servizio.

Ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro (30) trenta giorni dalla stipula, decorso il quale termine lo stesso, in assenza di diversa determinazione dell'Amministrazione, si intende approvato.

L'Appaltatore deve rispettare i termini di adempimento stabiliti nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica, nel Piano Generale di Lavoro annuale (di seguito per brevità "PGL") di cui al successivo art. 4, nonché in ogni successiva indicazione e prescrizione dell'Amministrazione.

La data di inizio del Servizio corrisponde a quella della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio che verrà sottoscritto successivamente alla comunicazione dell'approvazione del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 da parte dell'Amministrazione. In ogni caso, si fa presente che il Servizio non potrà aver inizio prima della comunicazione formale, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa quale elemento integrativo di efficacia del presente contratto.

Restano ferme le opzioni di proroga della durata del presente contratto previste e disciplinate nel successivo art. 12.

Articolo 4

Obblighi dell'Appaltatore

Il Servizio nel suo complesso deve essere eseguito a regola d'arte e in conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative del capitolato speciale d'appalto e svolto con la finalità di rispondere agli obiettivi per il quale è affidato e riferibili alla corretta attuazione del PR FESR Sicilia 2021-2027 per i profili e contenuti esplicitati nel capitolato speciale d'appalto in generale e con riferimento specifico al lotto 1.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a eseguire il Servizio in stretta rispondenza e conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, nonché a quanto previsto e disciplinato, in relazione all'oggetto e agli obiettivi del Servizio, dalle norme, disposizioni e orientamenti del quadro regolatorio unionale, nazionale e regionale di riferimento del PR FESR Sicilia 2021-2027.

L'Appaltatore si impegna:

- a presentare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto l'elenco nominativo di tutti i componenti del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 e i relativi *curriculum vitae* in formato europeo, sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il possesso dei requisiti necessari in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e specificato e proposto dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica;
- a presentare entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'approvazione del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 il primo PGL per il periodo dalla data della relativa presentazione al 31 gennaio dell'anno successivo, da approvarsi dall'Amministrazione come previsto nel capitolato speciale d'appalto; detto PGL, tenendo conto di quanto richiesto dal capitolato speciale d'appalto e in rispondenza all'offerta tecnica, deve illustrare nello specifico e a livello esecutivo, per il periodo di riferimento e in relazione alle diverse prestazioni da espletare, gli out-put da realizzare e le relative scadenze nonché le risorse umane da impiegare, le relative expertise e il correlato impegno previsto in termini di giornate/lavoro;
- a presentare, entro il 15 ottobre di ogni anno di vigenza del presente contratto, i successivi PGL annuali, da approvarsi dall'Amministrazione come previsto nel contratto speciale d'appalto, aventi il medesimo contenuto del primo e riferibili alle

prestazioni da espletarsi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare successivo o, per l'ultimo PGL, il diverso anteriore termine di scadenza del presente contratto;

- ad attivare, nei termini richiesti dall'Amministrazione, gli ulteriori profili di Specialista tra quelli descritti nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica e non ricompresi nel gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5;

- a ottemperare agli indirizzi e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per assicurare la migliore esecuzione del Servizio e il raggiungimento degli obiettivi attesi, ivi comprese le richieste motivate di modifica dei PGL anche già approvati, nonché l'assegnazione di specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità.

È fatto espressamente obbligo all'Appaltatore di:

- svolgere il Servizio in stretta sinergia e condivisione con l'Amministrazione, fornendo indicazioni, giudizi e suggerimenti;

- segnalare all'Amministrazione, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante l'esecuzione del Servizio e proporre le più adeguate soluzioni correttive;

- eseguire il Servizio sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione; in particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modulare i tempi e le modalità di esecuzione del Servizio a seconda delle particolari esigenze che potrebbero riscontrarsi in corso di esecuzione, senza oneri aggiuntivi a proprio carico;

- adempiere a ogni e qualsiasi ulteriore obbligo previsto dal capitolato speciale d'appalto, ancorché non espressamente richiamato o contemplato nel presente contratto di appalto.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- ad adibire all'esecuzione del Servizio personale idoneo, di adeguata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza, che deve mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del Servizio;

- a garantire la stabilità e la continuità del Servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti dell'offerta tecnica;

- a mantenere la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze e i propri consulenti e collaboratori, nonché a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto o comunque ritenuto non congruo dall'Amministrazione, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Amministrazione;
- all'istruzione del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio e all'adeguamento del Servizio alle norme imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori;
- a osservare e a far osservare al personale impiegato, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità allegato ai documenti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi al predetto personale e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Ogni risorsa impiegata dall'Appaltatore, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del Servizio deve essere dotata di un proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. Tutti i componenti del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5 devono possedere competenze specifiche sui software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati e office automation).

La documentazione prodotta in esecuzione del Servizio deve essere:

- predisposta in conformità agli standard documentali eventualmente forniti dall'Amministrazione all'avvio del Servizio. Nuovi standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, possono essere emessi dall'Amministrazione anche durante l'esecuzione del Servizio, dandone congruo preavviso all'Appaltatore. Tali nuove indicazioni devono essere adottate per tutte le prestazioni ancora da espletare, mentre sono concordate le eventuali modalità di transizione per le prestazioni in corso;
- compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat);
- compatibile con eventuali altri strumenti che l'Amministrazione ritiene opportuno utilizzare e comunicati con congruo anticipo all'Appaltatore.

Per quanto attiene all'esecuzione del Servizio e per tutti gli aspetti amministrativo-contabili, l'Appaltatore designa quale Responsabile del Servizio ____, autorizzandolo a gestire le attività e i rapporti con l'Amministrazione per tutta la durata dell'appalto.

Il Responsabile del Servizio deve essere costantemente reperibile e provvedere, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase del Servizio sia conforme alle previsioni del presente contratto, del capitolato tecnico d'appalto, dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, del PGL e di ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione, assicurando l'implementazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la regolare esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore deve assicurare l'adattabilità del Servizio, senza oneri aggiuntivi, rispetto alle diverse fasi e alle eventuali evoluzioni del PR FESR Sicilia 2021-2027 nel corso della sua esecuzione.

L'Appaltatore è altresì obbligato a fornire all'Amministrazione ogni informazione necessaria o utile per il migliore monitoraggio del Servizio, nonché per l'esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitori ovvero dell'Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del Servizio, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione. L'Appaltatore risponde direttamente e manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi al e in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Servizio.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

L'espletamento del Servizio deve avvenire a mezzo di apposito gruppo di lavoro (in seguito per brevità "GdL") che deve avere le caratteristiche e la composizione previste nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica e da approvarsi dall'Amministrazione.

Per circostanze emerse nel corso dell'esecuzione del Servizio la composizione del GdL e/o la numerosità delle risorse dedicate e/o il numero delle giornate/lavoro possono essere oggetto di modificazioni, anche dietro richiesta dell'Amministrazione, sia di carattere qualitativo sia di natura quantitativa, sempreché dette modificazioni non alterino in maniera sostanziale la proporzione sia in termini numerici che di valore e, comunque, sempre nel limite sia del corrispettivo contrattuale del presente contratto che dell'importo del corrispettivo contrattuale massimale annuo come determinato applicando al numero medio annuo di giornate/lavoro previsto per il GdL dal paragrafo 7.3 del capitolato speciale d'appalto le tariffe unitarie di cui al successivo art. 7.

Se l'Appaltatore, durante l'esecuzione del Servizio, si dovesse trovare nella necessità di dover sostituire uno o più componenti del GdL, deve formularne specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi dei componenti che intende proporre in sostituzione e che devono possedere *curriculum vitae*, requisiti ed esperienze professionali equivalenti o superiori a quelli dei componenti da sostituire.

In ogni caso la sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. In particolare, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare qualsiasi richiesta di integrazione e/o sostituzione del GdL o di un suo componente all'Amministrazione. Resta fermo che nell'attesa dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore non è comunque esonerato dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del GdL non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione del Servizio, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione

È sempre in facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione di componenti del GdL che fossero ritenuti dalla stessa in via obiettiva non idonei alla perfetta

esecuzione del Servizio, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, durante tutto il periodo di esecuzione del Servizio, di richiedere a campione la documentazione comprovante il possesso di titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali coinvolte nell'esecuzione del Servizio.

Il GdL deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che possono emergere nel corso dell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a detto personale o essere cagionati da detto personale nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente al Servizio oggetto del presente contratto.

Per esigenze connesse e correlate al Servizio da espletare, ovvero, su richiesta dell'Amministrazione, i componenti del GdL e gli ulteriori Specialisti attivabili su richiesta dell'Amministrazione devono rendersi disponibili all'espletamento del Servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro e possono essere chiamati a svolgere l'attività anche presso sedi della Regione Siciliana non ubicate a Palermo o presso la sede di altri enti e/o beneficiari e/o destinatari dei finanziamenti del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Articolo 6

Obblighi di comportamento e conflitti di interessi

L'Appaltatore si impegna a garantire per sé stesso, per gli eventuali subappaltatori e, comunque, per qualsiasi dipendente o consulente o collaboratore (anche di questi ultimi) chiamato a espletare attività nell'ambito del Servizio, ivi compresi i

componenti del GdL, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In particolare, l'Appaltatore si impegna, anche per conto degli eventuali subappaltatori e, comunque, di qualsiasi dipendente o consulente o collaboratore (anche di questi ultimi) chiamato a espletare attività nell'ambito del Servizio, ivi compresi i componenti del GdL, ad astenersi dallo svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi propri o di terzi, anche non patrimoniali.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non dell'Appaltatore, dei subappaltatori e/o dei rispettivi dipendenti o consulenti o collaboratori, ivi compresi i componenti del GdL, possano confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore (e, in caso di partecipazione associata sotto qualsiasi forma, la mandataria e/o la/le mandante/i e/o i consorziati e/o le imprese di rete), i subappaltatori e/o rispettivi dipendenti o consulenti o collaboratori, ivi compresi i componenti del GdL, devono astenersi, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e per l'intera durata dello stesso (ovvero, per i dipendenti o consulenti o collaboratori, ivi compresi i componenti del gruppo di lavoro, per l'intera durata del rispettivo rapporto di lavoro/incarico):

a) dal richiedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027 che possano determinare una situazione di conflitto di interessi in relazione al Servizio o (per i dipendenti o consulenti o collaboratori o componenti del GdL) alle attività loro affidate;

b) dall'intrattenere rapporti giuridici, in qualità di titolare, socio, amministratore, con beneficiari di finanziamenti a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027 che possano determinare una situazione di conflitto di interessi in relazione al Servizio o (per i dipendenti o consulenti o collaboratori o componenti del GdL) alle attività loro affidate;

c) dall'assumere incarichi a favore dell'Autorità di Audit al PR FESR Sicilia 2021-2027.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire, nei casi più gravi e accertati di avvenuta violazione delle norme in materia di conflitto di interessi, causa di risoluzione contrattuale, ferma restando l'eventuale rilevanza - anche in termini grave illecito professionale e, comunque, della perdita in corso di durata del contratto dei requisiti generali di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione - della falsità delle dichiarazioni rese.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati a disporre l'immediata sostituzione del dipendente, consulente, collaboratore o componente del GdL che sia incorso in una accertata grave violazione delle norme in materia di conflitto di interessi.

Articolo 7

Corrispettivo contrattuale

Per la regolare e corretta esecuzione del Servizio l'Amministrazione riconosce all'Appaltatore un corrispettivo contrattuale massimo pari a € ___ (___), oltre IVA come per legge, corrispondente all'importo risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore nell'offerta economica rispetto al prezzo posto a base di gara.

Il predetto corrispettivo, in particolare, consegue all'applicazione delle seguenti tariffe unitarie:

Profilo	Giornate	Tariffa unitaria offerta	Importo (netto Iva)
Capo progetto			
Manager			
Specialista			
Consulente senior			
Consulente junior			
Assistente junior			
Totale			

Trattandosi di Servizio che riveste carattere tendenzialmente continuativo – fermi restando gli obblighi di risultato generali o anche quelli specifici o prioritari che potranno essere assegnati in corso di esecuzione – il predetto corrispettivo contrattuale è corrisposto in ragione dei volumi di impegno delle risorse umane

concretamente richiesti e registrati in corso di esecuzione, applicando a tali volumi le tariffe unitarie indicate nell'offerta economica, da intendersi comprensive di ogni ulteriore onere connesso all'impiego della figura di riferimento (logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, etc.). La consistenza effettiva dei detti volumi di impegno è accertata secondo quanto indicato nel successivo articolo 8.

Resta fermo che con il predetto corrispettivo contrattuale l'Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri e le obbligazioni assunti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente il Servizio. In particolare, il corrispettivo contrattuale si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, tenuto anche conto della percentuale di rischio e, quindi, è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

Nessuna rivendicazione o pretesa, a qualsiasi titolo e causa, contrattuale o extracontrattuale, anche risarcitoria o indennitaria, può essere avanzata dall'Appaltatore per eventuali attività eseguite ma non richieste dall'Amministrazione.

Termini e modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale, in acconto e a saldo, sono disciplinati dal successivo art. 8.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, posto che, consistendo il Servizio in attività di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 8

Maturazione e pagamento del corrispettivo contrattuale

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del Servizio, è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Dipartimento regionale della Programmazione, piazza Don L. Sturzo n. 36 – 90139 Palermo, codice univoco IPA BDZO87, indicando il CUP n. ____, il CIG n. ____ e il CIO ____ (Codice Identificativo Operazione) tramite il servizio di interscambio del portale

Unimatica.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo contrattuale maturati in corso di esecuzione del Servizio è effettuato dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica come per legge con periodicità quadrimestrale, previa presentazione da parte dell'Appaltatore (e correlata approvazione da parte dell'Amministrazione) di dettagliate relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento delle attività in rispondenza alle previsioni dei documenti contrattuali, del capitolato speciale d'appalto, dell'offerta tecnica, del PGL e di ogni altra indicazione e/o istruzione impartita dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza del Servizio fornito nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospende il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

L'ammontare del corrispettivo maturato in ciascun periodo di riferimento entro la concorrenza massima dell'80% del corrispettivo contrattuale, sarà quantificato in ragione dell'applicazione delle tariffe unitarie quali risultanti dall'offerta dell'Operatore aggiudicatario al numero complessivo di giornate/lavoro per profili indicate nelle relazioni sullo stato di avanzamento del servizio approvate dall'Amministrazione committente, nonché, relativamente ai controlli e alle verifiche in loco di cui al lotto 2, del numero e importo delle operazioni controllate.

L'ammontare del corrispettivo residuo maturato da corrispondersi a saldo sarà quantificato in ragione dell'applicazione delle tariffe unitarie quali risultanti dall'offerta dell'Operatore aggiudicatario al numero complessivo di giornate/lavoro per profili indicate nella relazione finale, nonché, relativamente ai controlli e alle verifiche in loco di cui al lotto 2, del numero e importo delle operazioni controllate. .

Le liquidazioni degli acconti del corrispettivo contrattuale (ad eccezione, quindi, della liquidazione finale del saldo) saranno effettuate dall'Amministrazione committente, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Operatore aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di

ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla verifica di conformità delle prestazioni rese, da parte del DEC, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica, nel PGL e a ogni altra indicazione e/o istruzione impartita dall'Amministrazione.

La liquidazione finale della rata di saldo sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente all'emissione del certificato di conformità delle prestazioni. Qualora la fattura pervenga preventivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura e sempre che sia stata costituita la garanzia di cui all'art. 117, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo del corrispettivo contrattuale in acconto è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute suddette possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del saldo del corrispettivo contrattuale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità dei servizi da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione procede a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Parimenti, in ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, trovano applicazione le previsioni degli ultimi due periodi del citato art. 111, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara devono essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti sono effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvede a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti.

In caso di subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta salva la previsione di cui al comma 11 del predetto articolo, il pagamento viene eseguito per intero nei confronti dell'Appaltatore. È fatto obbligo, in questo caso, all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo *split payment*, di cui alla legge n. 190/2014.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti rinvenienti dal presente contratto senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire il Servizio per come espressamente previsto e disciplinato nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, nonché quanto previsto e disciplinato, in relazione all'oggetto e agli obiettivi del Servizio, dalle norme, disposizioni e orientamenti del quadro regolatorio unionale, nazionale e regionale di riferimento del PR FESR Sicilia 2021-2027 e da ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle indicazioni dell'Amministrazione, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo sopra determinato è comprensivo anche del rimborso di ogni e qualsiasi spesa, costo e onere sostenuti per l'espletamento del Servizio, ivi comprese spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

All'Appaltatore non spetta alcun corrispettivo, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze del Servizio allo stesso imputabili.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del contratto.

Articolo 9

Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato in via esclusiva, per l'appalto di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati su tale conto e devono essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2000.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'istituto di credito preventivamente indicato dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne sia stata data pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore all'Amministrazione, la quale diversamente non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a istituto non più autorizzato a riscuotere. Allo stesso modo devono essere comunicati tutti i rapporti contrattuali posti in essere dall'Appaltatore per l'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore si impegna inoltre a osservare gli obblighi di tracciabilità nei pagamenti effettuati e si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti prendono espressamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.

Articolo 10

Garanzie

L'Appaltatore ha provveduto a costituire le garanzie assicurative previste dal paragrafo 16 del capitolato speciale d'appalto, come da documentazione che a ogni effetto di legge si allega sub ___ al presente contratto.

In particolare, risulta costituita idonea garanzia definitiva per l'importo di ___ e nelle modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia del regolare e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale del saldo del corrispettivo contrattuale, salva comunque la richiesta di risarcimento del maggior danno nei confronti del medesimo Appaltatore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione in rispondenza alle previsioni dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Su richiesta dall'Amministrazione, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione, ove l'Amministrazione ritenga di non contestare la risoluzione del contratto ai sensi del 1456 c.c., è effettuata a valere sui ratei di corrispettivo contrattuale da corrispondere.

L'Appaltatore ha altresì costituito una polizza R.C.T. responsabilità civile per danni diretti, indiretti e materiali verso persone e/o beni anche in proprietà di terzi, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singolo sinistro – ferma comunque restando la responsabilità dell'Appaltatore per danni eccedenti detti massimali –, di durata non inferiore a quella del presente contratto, a copertura integrale di qualsiasi costo l'Amministrazione dovesse sostenere, a qualsiasi titolo e causa, per infortuni o danni eventualmente cagionati a persone e/o beni, anche di terzi, anche involontariamente, in conseguenza di un sinistro verificatosi in occasione e/o in relazione all'esecuzione del Servizio, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La gestione di eventuali franchigie e/o scoperti delle predette polizze deve essere a totale carico della compagnia di assicurazioni; la liquidazione a favore dell'Amministrazione o dei terzi aventi diritto deve in ogni caso avvenire al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti.

Le quietanze relative alle annualità successiva a quelle di costituzione delle predette polizze devono essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze. Il mancato rinnovo entro le previste scadenze costituisce giusta causa di risoluzione del presente contratto.

In caso di Appaltatore che sia un raggruppamento temporaneo, le garanzie e le polizze di cui sopra devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti gli operatori economici raggruppati.

Si rinvia al capitolato speciale d'appalto per la disciplina di operatività, termini e condizioni della garanzia e della polizza assicurativa di cui ai precedenti periodi.

Articolo 11

Subappalto e divieto di cessione del contratto

[OPZIONE 1] L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a subaffidamenti.

[OPZIONE 2] L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni:

[*completare*]

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido del rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Articolo 12

Varianti, modifiche, riserve e opzioni a favore dell'Amministrazione

Sono ammesse nel corso dell'esecuzione dei servizi le modifiche e varianti nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili con l'oggetto del presente contratto e sempreché non ne comportino una modifica sostanziale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione dei servizi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle attività fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, l'Amministrazione può richiederne all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Resta fermo che nessuna variazione, variante o modifica al presente contratto può essere unilateralmente introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata e disposta nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

È espressamente prevista, ricorrendone i presupposti di legge, la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, assumendo a riferimento le variazioni degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi e con le modalità e nei limiti previsti e disciplinati dal medesimo articolo.

Nessuna variazione, variante o modifica al presente contratto può essere unilateralmente introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata e disposta nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, di prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni o, se presenti, alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione, per una durata pari nel massimo a un ulteriore 1 (uno) anno, per un importo complessivamente non superiore a € 8.819.280,00 (ottomilioniottocentodiciannovemiladuecentottanta/00), oltre Iva.

L'Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso apposita comunicazione inviata all'Appaltatore attraverso PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario;

- nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, di affidare all'Appaltatore, entro i successivi tre anni dalla stipula del presente contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi corrispondenti e/o analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base dell'affidamento, per una durata pari nel massimo a 2 (due) anni, per un importo complessivamente non superiore a € 17.638.560,00 (diciassettemilioneiseicentotrentottomilacinquecentosessanta/00), oltre Iva;

- ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali, di prorogare il presente contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto sino a ulteriori 6 (sei) mesi per un importo complessivamente non superiore € 4.409.640,00 (quattromilioniquattrocentonovemilaseicentoquaranta/00).

Articolo 13

Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme in materia di prevenzione di illeciti e reati di mafia contenute nelle disposizioni vigenti (*in primis*, ex D.Lgs. n. 159/2011) e prende atto che l'affidamento dell'appalto, la stipula del presente contratto e la stessa esecuzione del Servizio sono espressamente condizionati al

rispetto della vigente normativa antimafia e all'assenza, anche sopravvenuta alla stipula del presente contratto, di elementi ostativi rilevanti *ex* D.Lgs. n. 159/2011.

L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale esistenza, anche sopravvenuta alla stipula del presente contratto, di procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore, dei soggetti indicati dall'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2016, nonché del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio e, comunque, di qualsiasi circostanza suscettibile di condizionare e/o incidere sulla capacità dell'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 14

Esonero di responsabilità

L'Appaltatore conserva la piena responsabilità dell'organizzazione del personale e delle attrezzature impiegate per l'esecuzione del Servizio, assumendone integralmente ogni e qualsiasi rischio.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori all'Amministrazione, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Servizio, sollevando e manlevando per l'effetto integralmente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, onere e costo.

L'Amministrazione non risponde delle obbligazioni che l'Appaltatore dovesse eventualmente contrarre con terzi, compresi i consulenti e i collaboratori, per l'esecuzione del Servizio. In particolare, l'Amministrazione rimane assolutamente estranea a ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Appaltatore e le risorse impiegate nel GdL, siano esse dipendenti, consulenti o collaboratori dell'Appaltatore, nonché rispetto a qualsiasi diritto, pretesa o rivendicazione, a qualsiasi titolo e causa, che dette o altre risorse possano avanzare in ragione e per effetto, diretto o indiretto, delle prestazioni espletate in esecuzione del Servizio.

Al contempo, l'Appaltatore solleva, garantisce e manleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare da diritti, pretese e rivendicazioni avanzate dalle risorse impiegate nel GdL e comunque nell'esecuzione del Servizio nei confronti della stessa Amministrazione. In particolare, l'Appaltatore:

- solleva, garantisce e manleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi richiesta, pretesa e rivendicazione delle predette risorse, così come di qualsiasi terzo, avente a oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alle modalità e ai luoghi di esecuzione del Servizio o delle prestazioni loro affidate;
- si impegna a risarcire l'Amministrazione ogni e qualsiasi danno alla stessa, al relativo personale e ai relativi beni derivante da atti e comportamenti posti in essere dallo stesso Appaltatore, dalle predette risorse o da terzi in generale per o in occasione dell'esecuzione del Servizio o delle prestazioni loro affidate.

Articolo 15

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri dipendenti e per i consulenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione del Servizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio e dei terzi e a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione del Servizio l'Appaltatore si impegna a osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano a esclusivo

carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara. L'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, rimborsi, risarcimenti o indennizzi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 16

Inadempimenti, penali, risoluzione e recesso

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere o rallentare l'esecuzione del Servizio, anche nelle ipotesi di controversie in atto con l'Amministrazione e fatte salve le ipotesi di forza maggiore, non imputabili a responsabilità diretta o indiretta dell'Appaltatore, sempreché da quest'ultimo tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente comprovate e, in ogni caso, nei limiti della effettiva durata.

Eventuali riserve dell'Appaltatore devono essere formalizzate, a pena di decadenza, nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza e regolarità del Servizio eseguito dall'Appaltatore.

In presenza di esecuzione del Servizio non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica o nel presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c. l'Amministrazione, a mezzo PEC, intima all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del Servizio avvenga secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, l'Amministrazione procede alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023-.

- con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del PGL, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- con riferimento alle scadenze previste nel PGL annuale approvato, per l'esecuzione del servizio o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di difformità del servizio eseguito o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nei documenti contrattuali, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica, nel PGL e in ogni altra indicazione e/o istruzione impartita dall'Amministrazione, sarà applicata una penale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle predette penali compete al Responsabile unico del progetto su motivata proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica o successivamente definite, l'Amministrazione ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore, sempreché compatibili con le tempistiche di attuazione del PR FESR Sicilia 2021-2027.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per l'incameramento degli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo l'Amministrazione può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il *quantum* dovuto a titolo di penale con quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuto sulla cauzione definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la

garanzia per l'importo escusso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del presente contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale non applicazione delle penali qualora si riconosca la non imputabilità del ritardo all'Appaltatore medesimo o la manifesta sproporzione della penale stessa all'interesse dell'Amministrazione.

La non applicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di non applicazione delle penali decide il Responsabile unico del progetto su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In materia di risoluzione e di recesso trova applicazione quanto disciplinato dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

Con riferimento alle cause di risoluzione e recesso correlate alle prescrizioni di cui al D.lgs 159/2011, durante il periodo di validità del contratto l'Appaltatore sarà obbligata a comunicare all'Amministrazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo autocertificazione aggiornata di iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della variazione.

La risoluzione del presente contratto può essere disposta anche per qualunque altro comportamento dell'Appaltatore che, a giudizio del Responsabile unico del progetto e del Direttore dell'esecuzione del contratto, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del Servizio.

La risoluzione del presente contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- violazione dei divieti espressamente stabiliti a pena di risoluzione del presente contratto nella documentazione di gara, nel capitolato speciale d'appalto o nel presente contratto;
- perdita dei requisiti di legge per l'esecuzione del Servizio o per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista dal presente articolo;
- nelle ipotesi previste dall'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 o allorché sia previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà *ex art.* 123 del D.Lgs. n. 36/2023 di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente contratto e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione. Tale facoltà è esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore deve cessare l'esecuzione del Servizio, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito a eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, l'Amministrazione può adottare i provvedimenti e/o atti di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto, di indizione di nuova gara o di affidamento dei servizi ad altro soggetto.

In ogni caso, l'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla può pretendere, anche in deroga all'art. 1671 c.c., dall'Amministrazione a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il corrispettivo contrattuale per il Servizio svolto sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Per l'esecuzione o il completamento del Servizio in ipotesi di insolvenza o impedimento dell'Appaltatore trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17

Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, restando pertanto assolutamente precluso all'Appaltatore ogni uso o divulgazione dei medesimi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o da suoi dipendenti e consulenti e collaboratori nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, rimangono in titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo utilizzo e sfruttamento di detti diritti.

L'Appaltatore dovrà garantire all'Amministrazione, che nel momento in cui i prodotti commissionati saranno ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore assume, quindi, ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa e, qualora venga promossa nei

confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino tali diritti, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, l'Amministrazione garantisce tempestiva informazione per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al capoverso precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito nel caso in cui la pretesa azionata risultasse fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Resta salva in ogni caso l'assenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione in merito al pregiudizio arrecato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.

Articolo 18

Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative alle attività dell'Amministrazione di cui verrà a conoscenza per e nell'esecuzione del Servizio e si impegna a non divulgarli in alcun modo, né a farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga altresì affinché il personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, a qualsiasi titolo, mantenga riservate tali informazioni e si assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da detto personale.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome della medesima Amministrazione presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica.

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del presente contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Una comprovata violazione delle norme sulla riservatezza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 19

Verifiche in corso di esecuzione e verifica di conformità

La verifica della regolare e corretta esecuzione del Servizio compete all'Amministrazione per tutta la durata del presente contratto, con le più ampie facoltà e nei modi e tempi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative di esecuzione del Servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto, del capitolato tecnico d'appalto, dell'offerta tecnica, del PGL e comunque delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa. A tale fine l'Appaltatore è tenuto ad assicurare all'Amministrazione e, per essa, ai soggetti incaricati delle attività di verifica, tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la documentazione idonea a verificare ogni aspetto del Servizio eseguito.

Le operazioni di verifica sono condotte con la piena collaborazione dell'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

L'esito positivo delle verifiche è presupposto necessario per il pagamento del corrispettivo contrattuale.

La verifica in ordine alla conformità delle prestazioni rese compete all'Amministrazione e verrà svolta nel corso dell'esecuzione del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi e tempi ritenuti più idonei, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazioni oggetto di ciascuna Relazione intermedia ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Il certificato di verifica di conformità verrà in ogni caso rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio, anche in formato digitale, entro i termini stabiliti dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 20

Spese e oneri

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni connesse all'esecuzione del Servizio, ancorché inizialmente non previsti, nonché gli oneri fiscali nascenti dal presente contratto in base alle vigenti disposizioni, ivi comprese le spese di stipulazione, di registrazione e bollo.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

Per le definizioni inerenti ai dati personali si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"), a ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.

I dati personali sono acquisiti e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato e in forma cartacea e sono conservati per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In relazione al trattamento di dati personali connessi all'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione e l'Appaltatore agiscono in qualità di titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna. Essi sono tenuti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, a utilizzare i dati personali di cui vengono a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i

dati a soggetti diversi da quelli dagli stessi autorizzati a effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente contratto; a non diffondere i dati personali di cui vengono comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia – i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione e l'Appaltatore si obbligano a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei dati personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei dati personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo. Si impegnano inoltre a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

Considerando che per l'esecuzione del presente contratto all'Appaltatore sono comunicati per il relativo trattamento dati di terzi anche diversi dall'Amministrazione e in titolarità di quest'ultima, al contratto è allegato il Modulo di nomina del responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

Articolo 22

Obblighi specifici derivanti da Protocolli con enti terzi

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto, oltreché degli obblighi di cui al Patto d'integrità, anche degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" (di seguito "Protocollo di legalità") sottoscritto in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIL e l'INPS, al quale l'Amministrazione è comunque vincolata. L'Appaltatore è, altresì, edotto della circostanza che l'Amministrazione è tenuta all'applicazione ed al rispetto del "*Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della regione e degli Assessorati regionali*" (di seguito, "Protocollo d'intesa") sottoscritto in data 11 luglio 2018 tra la Regione Siciliana e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza al quale l'Amministrazione è comunque vincolata.

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiere delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo d'intesa e il Protocollo di legalità e tutte le clausole in essi contenute, che, con la sottoscrizione del presente contratto e dei Protocolli di cui sopra, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto del Patto d'integrità e del Protocollo di legalità come da dichiarazione e impegno già resi in fase di procedura di gara.

Articolo 23

Normativa di riferimento e rinvio

Per quanto non previsto e regolamentato dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, alle disposizioni sui contratti pubblici, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione della vigente normativa comunitaria statale e regionale.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, oltre alla dichiarazione relativa al Patto d'integrità e alla dichiarazione relativa al Protocollo di legalità, i seguenti atti e documenti, anche se materialmente non allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente:

- bando della gara per l'affidamento del servizio di ___ pubblicato in G.U.U.E. il ___;
- disciplinare della gara per l'affidamento del servizio ___ approvato con ___;
- capitolato speciale d'appalto del servizio ___ approvato con ___;
- offerta tecnica presentata dall'Appaltatore nella procedura di gara per l'affidamento del *“Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di attuazione, monitoraggio e gestione del PR FESR 2021-2027 a livello regionale e delle azioni c.d. “territorializzate””* (lotto 1).

Articolo 24

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e che non fosse possibile definire utilmente in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Palermo, con esclusione del giudizio arbitrale.

Art. 25

Riferimenti

Ai fini del presente contratto e di ogni comunicazione prevista dallo stesso:

- l'Amministrazione elegge domicilio in Palermo, alla Piazza L. Sturzo, 36, CAP ____, indirizzo PEC ____, RUP ____;
- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in ____, alla via ____, ____, indirizzo PEC ____.

Palermo, li

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente ai sensi delle norme in vigore in Palermo nella data del protocollo.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Per l'Appaltatore

Il legale rappresentante o procuratore

Per l'Amministrazione
